Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, LA SCUOLA SICILIANA DI SERVIZIO SOCIALE ENAIP ACLI DI MESSINA E L'ISTITUTO CENTRALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI MESSINA

PREMESSO

- Che il D.M. del 4 agosto 2001 istituisce il Corso di Laurea in Servizio Sociale;
- Che l'Università di Messina ha attivato presso la Facoltà di Scienze Politiche il corso di Laurea in Servizio Sociale nell'a.a.2001 – 2002;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859.
- Che il tirocinio professionale, presente nel piano di studi degli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale, costituisce momento fondamentale e qualificante per la formazione dell'assistente sociale in quanto finalizzato, da un lato, a riflettere come le teorie apprese possano trovare significato nell'agire del contesto operativo, e dall'altro, a conoscere e ad apprendere come gli elementi essenziali della conoscenza e competenza di ruolo dell'assistente sociale vengano declinati in un contesto istituzionale – organizzativo;
- Che l'Università di Messina ha stipulato apposita convenzione con la Scuola Siciliana di Servizio Sociale ENAIP ACLI di Messina per l'organizzazione ed il coordinamento dei tirocini del Corso di Laurea in Servizio Sociale.

TRA

L'Università degli Studi di Messina con sede in Messina Piazza Pugliatti N°1 98100 Messina, codice fiscale n.80004070837 rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Tomasello, nato a Messina il 4/7/1946 o dal delegato, pro-rettore, prof. Giovanni Dugo nato a Cornedo all'Isarco (BZ) il 9/8/1941

E

L'Istituto Centrale di Formazione del Personale, codice fiscale n.97061590838, con sede legale in Messina Viale Europa, 137, rappresentata dalla dott.ssa Marianna Malara, nata a Reggio Calabria il 15/03/1958

E

La Scuola Siciliana di Servizio Sociale ENAIP ACLI di Messina codice fiscale 80045210582, con sede legale in Messina - Via Eustochia 13 – 98100 Messina rappresentata dal dott. Maurizio Drezzadore, nato a Padova il 27/07/50 e domiciliato per la carica in via Eustochia, 13, Messina.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Istituto Centrale di Formazione del Personale e la Scuola Siciliana di Servizio Sociale ENAIP ACLI di Messina si impegnano ad accogliere presso le loro strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, e definiscono con la presente convenzione le modalità di collaborazione reciproche per l'effettuazione dei tirocini professionali degli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale, al fine di garantire il loro corretto svolgimento dal punto di vista didattico.

Art. 2

L'Istituto Centrale di Formazione del Personale di Messina si impegna a:

a) far svolgere i tirocini per gli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale senza alcun onere a carico dell'Università degli Studi di Messina, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4;
b) autorizzare i propri dipendenti assistenti sociali a svolgere, in orario di lavoro, la funzione di coordinamento dell'attività di tirocinio e di supervisione dei tirocinanti;
c) garantire la partecipazione dei coordinatori e dei supervisori ad appositi momenti formativi, organizzati in collegamento e con il contributo dell'Università degli Studi;
d) favorire la partecipazione degli assistenti sociali supervisori ad attività di aggiornamento, seminari, convegni organizzati dalla sede universitaria e dalla Scuola Siciliana di Servizio Sociale EnAIP di Messina.

Art. 3

La Scuola Siciliana di Servizio Sociale ENAIP ACLI di Messina si impegna a:

a) definire all'inizio di ciascun anno accademico con l'Istituto Centrale di Formazione del Personale di Messina il numero dei tirocinanti, i tempi e le modalità di attuazione del tirocinio degli studenti nel rispetto dell'organizzazione dei servizi e delle finalità didattiche;
b) fornire supporti culturali e didattici per le attività di tirocinio degli studenti ed a rendere disponibile la biblioteca ed il materiale didattico della Scuola Siciliana di Servizio Sociale EnAIP ACLI di Messina ai coordinatori e ai supervisori dell'Istituto Centrale di Formazione del Personale;
c) prevedere la partecipazione dei coordinatori, dei tutor e dei supervisori di tirocinio alle attività didattiche-culturali che la Scuola e l'Università promuovono in ordine al tirocinio.
d) fornire propri docenti a titolo gratuito, da impiegare eventualmente in percorsi ed attività formative dell' Istituto Centrale di Formazione di Messina.

Art. 4

1. L'Università di Messina assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante la "gestione per conto" (Legge 808/70), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la società ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dell'Università);
2. L'Università si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

1. Le modalità di svolgimento dei tirocini sono definite concordemente tra l'Istituto Centrale di Formazione del Personale di Messina e la Scuola Siciliana di Servizio Sociale EnAip di Messina al fine di consentire un corretto inserimento degli studenti nei servizi e di garantire un coordinamento tra gli aspetti teorici e gli aspetti pratici del percorso formativo individuale. E' competenza della Scuola Siciliana di Servizio Sociale EnAip ACLI di Messina l'impostazione e la progettazione generale e la partecipazione alla valutazione complessiva del tirocinio.

2. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore, coordinatore, supervisore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d, della legge 196/97 il tirocinio svolto dagli studenti assistenti sociali non costituisce premessa per un rapporto di lavoro con l'Istituto Centrale di Formazione del Personale di Messina, in quanto non rientra né nel rapporto di apprendistato, regolato dall'art. 2130 e segg. del codice civile, né nel rapporto di lavoro dipendente o autonomo, in quanto espressamente previsto dal DPR 162/82 art. 5.

Art. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni su elementi conoscitivi personali degli utenti e dei servizi offerti dall'Istituto Centrale di Formazione del Personale di Messina.

Art. 8

In caso di inosservanza di quanto previsto dal precedente art. 7, nonché qualora l'esperienza di tirocinio dello studente contrasti con le necessità organizzative dell'Ente, lo stesso in qualsiasi momento, previa comunicazione, può revocare l'autorizzazione a svolgere l'attività di tirocinio.

Art. 9

La presente convenzione ha durata triennale, ed è rinnovabile previa valutazione congiunta delle parti, entro mesi tre dal termine.

Art. 10

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 20 del DPR 633/72. Le spese di eventuale registrazione sono a carico dell'Università degli Studi di Messina.

Data 12 NOV. 2007

Per l'Università degli Studi di Messina

IL RETTORE

(Prof. Francesco Tomasello)

Per l'Istituto Centrale di Formazione del Personale